

IN QUESTO NUMERO

1. **DECRETO RILANCIO - LAVORO E PREVIDENZA - DECRETI LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 CD RILANCIO E LEGGE 17.7.2020 N. 77 DI CONVERSIONE.**
2. **Regolarizzazione lavoratori nel settore agricolo - Circolare congiunta Ministeri Interno-Lavoro .**
3. **DM 3 aprile 2020, n. 3432 - Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere.**
4. **Prodotti tipici e di qualità sulla tua tavola con un Click. I 10 motivi per acquistare su FOODELIZIA.IT.**
5. **CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - Dal 2021 si passa dalla cadenza decennale alla cadenza annuale.**

1) DECRETO RILANCIO - LAVORO E PREVIDENZA - DECRETI LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 C.D. RILANCIO E LEGGE 17.7.2020 N. 77 DI CONVERSIONE.

La conversione in legge del decreto rilancio porta alle aziende agricole, inserite in alcune filiere, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020. Modificato, in parte, il coacervo normativo inerente le integrazioni salariali per Covid-19 come introdotte in precedenza dal D.L. 16 giugno 2020, n. 52 (in particolare per termini e procedure per l'invio delle domande; ancora apportate modifiche alle norme previgenti in materia di permessi, congedi, lavoro agile, emersione dei rapporti di lavoro e contratti a termine.

Esonero contributivo (Articolo 222 - comma 2)

La norma prevede, previa acquisizione del consenso da parte della Commissione Europea, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per le imprese del settore agricolo che svolgono attività agrituristiche, apistiche, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, le aziende di allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura ed i birrifici.

Le modalità per l'esonero dovranno essere stabilite con apposito ed emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma non è priva di criticità applicative poiché prevedendosi alcune filiere agricole e non altre, non sempre agevole è la concreta individuazione dei soggetti beneficiari, proprio per la multifunzionalità delle aziende agricole italiane - che svolgono sovente attività miste - e per il criterio non sempre esaustivo dei codici ATECO.

L'esonero riguarda unicamente i contributi previdenziali e assistenziali posti a carico dei datori di lavoro (la quota contributiva INPS a carico del lavoratore è da pagare).

Complessa è poi la gestione in ragione del fatto che i contributi di cui si prevede l'esonero sono quelli dovuti per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020; in pratica per gli operai agricoli è previsto l'esonero per le contribuzioni INPS CAU in scadenza il 16 settembre 2020 (I trimestre 2020) ed il 16 dicembre 2020 (II trimestre 2020). L'esonero dovrebbe riferirsi anche ai contributi in scadenza dovuti per gli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura annotando peraltro che per tali figure i termini sarebbero già scaduti, salvo che per i casi di sospensione Covid già in essere. La norma ammette lo sgravio fino a concorrenza dell'importo previsto nella legge e pari, per l'anno corrente, a 426,1 milioni di euro; è prevedibile che tale somma sia insufficiente.

Integrazione Salariale (artt. 68, 69, 70, 71)

La legge di conversione del decreto in oggetto conferma le modifiche introdotte, medio tempore, dal D.L. 16 giugno 2020, n. 52, alla disciplina della integrazione salariale con causale "Covid-19", nelle sue varie articolazioni settoriali Cig, Cisoa, Fis, Cig in deroga, modifiche già commentate dalla rivista e relative agli aspetti procedurali (termini, presentazione delle domande).

DURC (art. 181)

Abrogata la precedente disposizione relativa alla validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020; con la legge di conversione pertanto per la validità temporale dei DURC si applica la disciplina sancita all'art.103, comma 2, che stabilisce la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (appena prorogato al 15 ottobre 2020).

Emersione di rapporti di lavoro (art. 103)

Posticipata al 15 agosto 2020 la data limite per la presentazione dell'istanza di assunzione o regolarizzazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro così come la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo da parte dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019.

Lavoro agile (art. 90)

La norma riconosce ai lavoratori del settore privato, maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, la possibilità (entro il periodo di validità dello stato di emergenza), sulla base di un parere medico qualificato del medico competente, di prestare lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Trasferimento d'azienda e licenziamenti (art. 80, comma 1-bis)

La norma conferma il blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto 2020, la sospensione delle procedure di licenziamento, la possibilità di revocare il recesso datoriale se avvenuto tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020; per inciso di nuovo conio è la disposizione che fino al 17 agosto 2020, dilata ed estende la durata dell'esame congiunto previsto in caso di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c., art. 47, L. n. 428/1990) procedura che dovrà durare almeno 45 giorni, anziché i 10 giorni previsti dall'art. 47, L. n. 428/1990.

Contratti di apprendistato e contratti a termine (art. 93, comma 1-bis)

Il termine previsto dai contratti di lavoro a tempo determinato (anche con somministrazione), di apprendistato (diversi da quello professionalizzante) è prorogato automaticamente per una durata pari al periodo in cui l'attività sia rimasta sospesa a causa dell'emergenza sanitaria.

Confermato al 30 agosto 2020 il termine finale per la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato acausali.

Congedo e indennità per lavoratori dipendenti e autonomi (art. 72)

Confermato il congedo (per gli iscritti ad istituti scolastici e simili) pari a 30 giorni per i genitori con figli sino a 12 anni (o figli con handicap in situazione di gravità). Il congedo può essere utilizzato da ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, in modo alternativo tra gli stessi, per periodi decorrenti dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020. I congedi possono essere utilizzati su base giornaliera od oraria.

Reddito di emergenza (art. 82)

Slitta al 31 luglio 2020 il termine per presentare la domande per il REM.

Possibile il riconoscimento del REM durante tutto il periodo interessato allo stato di emergenza comunque non oltre il 30 settembre 2020, ai nuclei familiari che pur occupando abusivamente un immobile – previa autocertificazione – dichiarano la presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti per la concessione del beneficio.

Indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 84)

La norma prevede l'indennità, pari a 600 euro, per le mensilità di aprile e maggio 2020 in favore dei lavoratori intermittenti iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficino dell'integrazione salariale ordinaria.

Contratto di rete con causale di solidarietà (art. 43 bis)

Per il solo corrente anno 2020 la norma prevede la possibilità di stipulare un contratto di rete allo scopo di favorire il mantenimento dei livelli di occupazione in difficoltà per la emergenza sanitaria; con questa nuova regola si tende a perseguire finalità correlate alla salvaguardia dell'occupazione per lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che abbiano perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa; l'assunzione di professionalità utili a rilanciare le attività produttive. Le aziende partecipanti al contratto di rete si avvarranno, ai fini del concreto utilizzo dei lavoratori, ai consolidati strumenti del distacco e della codatorialità.

(M. Mazzanti)

2) Regolarizzazione lavoratori nel settore agricolo.

Circolare congiunta Ministeri Interno-Lavoro.

Con recente circolare (n. 3008 del 24 luglio 2020) emanata tardivamente in modalità "congiunta" i Ministeri dell'Interno e del Lavoro cercano (inutilmente) di dissipare i dubbi interpretativi correlati alla procedura di emersione ex art. 103 del decreto-legge "cd. decreto rilancio" n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.

Comunicazione di assunzione

L'art. 103 del d.legge n. 34/2020, con norma alquanto bizzarra dal punto di vista sistematico, prevede che possa costituirsi un rapporto di lavoro anche in pendenza della procedura di regolarizzazione; ciò aveva indotto i pratici (consulenti, avvocati, associazioni di categoria) a opportunamente segnalare, ai competenti organi ministeriali, la necessità di introdurre norme applicative onde correttamente provvedere alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dichiarati con la odierna regolarizzazione, nell'attesa del perfezionamento del contratto di soggiorno. In particolare, venivano segnalate le difficoltà connesse alle modalità dell'assunzione.

Secondo la emanata circolare queste le indicazioni utili:

- **nuovo rapporto di lavoro**

la comunicazione di assunzione del lavoratore, interessato all'istanza di regolarizzazione, deve essere effettuata **dal datore di lavoro** secondo le normali regole entro le 24 ore precedenti l'inizio dell'attività lavorativa utilizzando i sistemi dei servizi regionali;

- **regolarizzazione di un rapporto di lavoro preesistente**

la comunicazione di assunzione in questa ipotesi è generata dal sistema informatico ministeriale (SPI) che gestisce la procedura, in pratica l'azienda datrice non deve inoltrare alcuna comunicazione.

La circolare omette di precisare le regole cui attenersi per il periodo intercorrente tra l'avvio della regolarizzazione e l'emanazione della circolare in commento.

La circolare chiarisce gli aspetti connessi alla possibile mancanza del codice fiscale del lavoratore interessato alla regolarizzazione; in concreto la comunicazione di assunzione (che conseguirà alla istanza di regolarizzazione) potrà essere inoltrata solo dopo la acquisizione del codice fiscale vuoi dal datore di lavoro, acquisendo il C.F. dal sito del Ministero dell'Interno ovvero dal sistema ministeriale informatico, secondo le casistiche innanzi illustrate.

La nota interministeriale precisa che in caso di esito negativo la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sarà generata dal sistema informatico ministeriale. Nulla si dice invece circa i necessari e conseguenti adempimenti previdenziali ed assicurativi, di norma posti in capo al datore di lavoro.

Contratto di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato

Come si era osservato sin dalla emanazione di questa sgangherata regolarizzazione, per il settore agricolo in particolare, mancavano del tutto chiarimenti e norme che qualificassero il rapporto a tempo determinato e ciò ai fini ovvi della possibilità di accoglimento dell'istanza; all'uopo, la nota dei due ministeri laconicamente stabilisce *“che per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato dovrà essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno cinque giornate”*.

La circolare altro non dispone e rimane perciò l'amletico dubbio rispetto all'arco temporale di validità e l'intensità della prestazione (5 giornate di lavoro alla settimana, al mese, al semestre; per quale arco temporale esiste un numero di mensilità standard?). Nulla. Si raccomanda grande realismo e prudenza rispetto a ciò: il rapporto dovrà, ad avviso di chi scrive, essere coerente con i contratti di lavoro collettivi, con i principi della fase lavorativa e garante della indispensabile copertura economico salariale, capace di garantire la vita e la dignità della persona.

Operai titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale o per protezione internazionale

Anche questa ipotesi aveva sollevato non poche perplessità nei pratici, trattandosi in sostanza di regolarizzare soggetti già presenti nel nostro paese e “regolari” poiché già interessati ad un rapporto di lavoro conforme alle norme.

In questa ipotesi si tratterebbe quindi di soggetti interessati ad accedere alla procedura ex art. 103 del d.l. n. 34/2020 al solo scopo di ottenere un permesso di soggiorno (più stabile) per motivi di lavoro subordinato.

Contrariamente alle prime interpretazioni, la circolare chiarisce che i titolari di permesso già “regolare” non possono essere interessati alla regolarizzazione di cui si controverte poiché non vi è alcunché da sanare! Pertanto, il datore di lavoro che ha assunto un cittadino straniero con permesso di soggiorno in corso di validità (stagionale o per asilo politico) non potrà presentare alcuna istanza di regolarizzazione per lo stesso lavoratore.

Tale regolarizzazione potrà semmai essere operata da altro datore di lavoro che abbia utilizzato il medesimo soggetto irregolarmente, la circolare precisa al riguardo che i due rapporti di lavoro dovranno essere “compatibili” per numero di ore lavorative complessive, similmente a quello che avviene nei rapporti part - time.

Subentro di un nuovo datore

La circolare ministeriale tratta la casistica inerente l'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro instaurato o dichiarato prima del compimento della procedura di regolazione, precisando che per i rapporti di lavoro in agricoltura la possibilità che vi sia il subentro è consentito solo nelle ipotesi di cessazione o di fallimento dell'azienda. Dal punto di vista amministrativo il subentro di un altro datore di lavoro sarà da comunicare, ai servizi regionali del lavoro, come d'ordinario, entro 5 giorni utilizzando il modello "VarDatori" (compilando il campo "cessione del contratto").

Parimenti si dovrà aggiornare la pratica di regolarizzazione operando le prescritte comunicazioni sul sistema informatico del Ministero dell'Interno. La circolare precisa infine che se il rapporto oggetto della istanza di regolarizzazione dovesse interrompersi anticipatamente ed il subentro non fosse possibile per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, allo stesso sarà da riconoscere un permesso di soggiorno con causale "attesa occupazione".

La circolare tratta inoltre dei rapporti di lavoro domestico, fornendo chiarimenti operativi.

(M. Mazzanti)

3) DM 3 aprile 2020, n. 3432 - Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere.

Il decreto ministeriale 3 aprile 2020, n. 3432, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce un **Fondo per la competitività delle filiere agricole.**

Il modello, già applicato per il grano duro, prevede uno stanziamento che ammonta a 11 milioni di euro per il mais (5 milioni per il 2020 e 6 milioni per il 2021) e 9 milioni di euro per legumi e soia (4,5 milioni di euro annui per le annualità 2020 e 2021) allo scopo di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare; favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere; valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali (legumi e soia); migliorare la capacità di autoapprovvigionamento, così da garantire scorte che consentano di affrontare situazioni di crisi.

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le imprese agricole che abbiano già sottoscritto, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di filiera di durata almeno triennale o che sottoscrivano Contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione e/o commercializzazione.

In particolare, il Contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

- a) imprenditore agricolo e impresa di trasformazione;**
- b) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e impresa di trasformazione;**
- c) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria di trasformazione.**

Il Contratto di filiera o l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l'aiuto deve indicare almeno la superficie oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie inserita nel Piano Colturale della Domanda di aiuto del richiedente.

Il Contratto di filiera o l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal Soggetto beneficiario deve essere allegato alla Domanda di aiuto.

L'aiuto spettante è commisurato alla superficie coltivata a mais, legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) e soia nel **limite di 50 ettari.**

NON sono ammesse le colture destinate a insilato, produzione di seme, foraggio e produzione energetica.

Per la campagna 2020 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del contratto.

L'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a mais o proteine vegetali per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili si procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

Gli aiuti sono concessi nel limite di spesa, rispettivamente di:

a) **filiera del mais:**

- a. 5 milioni di euro per il 2020;
- b. 6 milioni di euro per il 2021;

b) **filiera delle proteine vegetali (legumi e soia):**

- a. 4,5 milioni di euro per il 2020;
- b. 4,5 milioni di euro per il 2021.

Alla Domanda di aiuto, in funzione del tipo di Contratto di filiera, sono allegati i seguenti documenti:

- copia del Contratto di filiera sottoscritto dall'imprenditore agricolo con l'industria o
- copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto di filiera,
- copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori con l'impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto/i di filiera sottoscritto/i con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della filiera.

Il termine di presentazione della domanda di aiuto è il 16 ottobre 2020.

L'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto de minimis non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

(A. Caprara)



4) Prodotti tipici e di qualità sulla tua tavola con un Click.

I 10 motivi per acquistare su FOODELIZIA.IT.

Su Foodelizia.it l'acquisto di prodotti locali direttamente dal territorio di produzione è facile e veloce, oltre che conveniente e sicuro

Un canale privilegiato per sostenere le realtà agricole e gastronomiche locali portando, nello stesso tempo, sulla nostra tavola e alla nostra attenzione il cibo genuino e le sue qualità. Sono innumerevoli i validi motivi per **acquistare direttamente dai produttori**. In particolare **Foodelizia.it**, l'**e-commerce** che raccoglie in una vetrina virtuale una vasta gamma di prodotti agroalimentari del territorio, ne mette in evidenza almeno dieci.

1) Innanzitutto la **qualità**: insaccati, prosciutti, formaggi, farine, conserve, vini, aceto e tanto altro sono tutti d'eccellenza e realizzati direttamente dai produttori del territorio.

2) **Comodità**: basta un click e, dalla campagna alla tavola, la spesa viene recapitata direttamente a casa, in ufficio, o dove si preferisce, in una modalità di acquisto facile e veloce.

3) Per il momento storico di emergenza sanitaria che stiamo vivendo la filiera corta fornisce un canale privilegiato e alternativo alla grande distribuzione, limitando la logistica di chi ancora preferisce, in **sicurezza**, ricevere a domicilio gli ordini spediti direttamente da ogni singolo produttore, con un servizio che rispetta tutti i criteri previsti dalla normativa vigente.

4) E, ancora, **velocità**: l'acquisto diretto è rapidissimo. Gli ordini fatti dal portale vengono evasi e consegnati entro 72 ore dal momento dell'acquisto.

5) **Protezione**: i pagamenti della spesa effettuata su Foodelizia.it sono completamente tracciati dai più moderni protocolli e certificati di sicurezza con metodi di autenticazione per i versamenti online, come il 3-D Secure.

6) **Educazione alimentare**: la piattaforma segue i ritmi della natura, rispettando la stagionalità delle produzioni e fornendo informazioni sulle proprietà nutrizionali dei diversi prodotti che spesso non riusciamo a cogliere quando facciamo la spesa di fretta al supermercato.

7) Foodelizia.it inoltre incentiva - adattandosi alle specifiche esigenze di ogni territorio - l'acquisto di beni locali secondo il principio "meno passaggi, meno costi, più qualità", dando un **sostegno concreto all'economia locale** e aiutando chi, dopo questi difficili mesi di lockdown, si sta rimboccando le maniche per tornare al lavoro mettendo in gioco tutte le proprie risorse.

8) La **tracciabilità** è poi un altro dei dieci buoni motivi per sostenere l'acquisto diretto dai produttori: sul sito Foodelizia.it, nell'area dedicata, è possibile individuare ogni singolo produttore, il tutto nella massima trasparenza.

9) L'aumento della rete di distribuzione locale contribuisce poi anche **all'aumento di connessioni** tra cibo e persone, terra e produttori, che facilitano il contatto tra micro realtà locali e consumatore finale.

10) Infine Foodelizia.it ottimizza le risorse in coerenza con **la sostenibilità dell'ambiente e dell'uomo**, incentivando l'acquisto di prodotti di qualità, che aiutano a stimolare uno stile di vita sano, e sono prodotti e coltivati nel rispetto delle risorse del nostro territorio, a tutela del benessere e dell'ambiente.



L'e-commerce **Foodelizia.it** è stato sviluppato da Confagricoltura Emilia Romagna a partire dal **Progetto Europeo Camarg (acronimo di Cluster of Innovative Zero-Km AgroFood Marketplace for Growth)**, che mira a supportare piccole selezionate eccellenze. Per dare modo ai consumatori di scoprire produttori virtuosi, innovatori e sapienti custodi di antiche tradizioni, tutti con lo stesso filo conduttore: la passione per ciò che fanno e il rispetto per gli equilibri del nostro pianeta.

Per ulteriori informazioni:

<https://www.foodelizia.it>

5) CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - Dal 2021 si passa dalla cadenza decennale alla cadenza annuale.



L'Istituto Nazionale di Statistica (**ISTAT**), con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 3 luglio 2020, ha reso noto di aver pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto il Piano generale del 7° censimento dell'agricoltura adottato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. 2/2020 dell'11 giugno 2020.

A livello nazionale è stato indetto e finanziato:

- il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni,
- i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche,
- il 7° Censimento generale dell'agricoltura (da effettuarsi nell'anno 2020)
- il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021.

Nel **2021** si svolgerà quindi, **l'ultimo Censimento generale dell'agricoltura con cadenza decennale**.

Sono chiamate a parteciparvi tutte le aziende agricole presenti in Italia.

L'obiettivo principale del **Censimento dell'agricoltura** è fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale.

Successivamente il Censimento dell'agricoltura diventerà **permanente** e avrà **cadenza annuale**.

Il Censimento permanente dell'agricoltura andrà a integrare i dati amministrativi disponibili con specifiche rilevazioni che coinvolgeranno solo le aziende agricole selezionate sulla base di un campione rappresentativo.

Per consultare il testo del Piano generale del VII censimento dell'agricoltura si può accedere al seguente link: <https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/agricoltura>

Per consultare il testo del Piano generale del VI censimento dell'agricoltura del 2010 si può accedere al seguente link:

<http://www.conaf.it/sites/default/files/ISTAT%20Piano%20Generale%20VI%20censimento%20agricoltura.pdf>

(Fruit Imprese Emilia-Romagna)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile: Massimo Mazzanti
Redazione: Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna